Hager & Partners
Bolzano. Milano. Roma.



NEWSLETTER N. 12 - 2026

Martedì, 10 ottobre 2026

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2027

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027.

Il testo è stato trasmesso alla Camera dei deputati e potrà essere modificato nel corso dell'iter parlamentare, anche in misura significativa. Le misure di seguito illustrate potranno quindi essere integrate, riformulate o eliminate. Per entrare in vigore dal 1° gennaio 2027, le disposizioni dovranno essere approvate definitivamente entro la fine dell'anno.

Le indicazioni che seguono si basano, pertanto, sul testo del disegno di legge trasmesso alle Camere e sulla relativa relazione tecnica.

IMPOSIZIONE IN USCITA DELLE PERSONE FISICHE (EXIT TAX)

È prevista un'imposizione in uscita sulle attività finanziarie — partecipazioni, titoli e strumenti finanziari — detenute dai soggetti che non esercitano imprese commerciali. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero verrebbe equiparato a un realizzo. Le plusvalenze maturate e non ancora realizzate sarebbero quindi tassate in Italia come se i beni fossero stati ceduti alla data in cui viene meno la residenza, secondo le regole ordinarie proprie di ciascuna categoria di reddito e quindi, per i redditi diversi di natura finanziaria, con l'imposta sostitutiva del 26%.

Soggetti interessati

L'imposta si applicherebbe al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- il soggetto è una persona fisica, una società semplice o soggetto equiparato che non esercita imprese commerciali, ovvero un ente non commerciale;
- il soggetto è stato fiscalmente residente in Italia per almeno sei dei dieci periodi d'imposta antecedenti il trasferimento;
- il valore normale complessivo dei beni e diritti rilevanti che generano i redditi interessati dalla disciplina (partecipazioni, titoli e strumenti finanziari) è almeno pari a 800.000 euro, rilevando il valore del patrimonio e non l'ammontare della plusvalenza;
- il trasferimento comporta la perdita della potestà impositiva dello Stato italiano.

Decorrenza

La disciplina si applicherà ai soggetti che perderanno la residenza fiscale italiana a decorrere dal 1° gennaio 2027.

La residenza fiscale è determinata con riferimento all'intero periodo d'imposta, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2 del TUIR. L'exit tax potrebbe quindi trovare applicazione nei confronti dei soggetti che intendono trasferire, o hanno già trasferito, la propria residenza all'estero con effetto dal 1° gennaio 2027. Tale circostanza può verificarsi, in linea generale, per i trasferimenti effettuati dalla seconda metà del 2026, fermo restando che la verifica va condotta caso per caso.

Non sarebbero invece interessati dalla nuova disciplina i soggetti per i quali la perdita della residenza fiscale italiana ha già prodotto effetti nel corso del 2026.

© 2026 - Hager & Partners. All rights reserved.
HAGER & PARTNERS is a member of Nexia, a leading, global network of independent accounting and consulting firms.

Determinazione e versamento dell'imposta

La base imponibile sarebbe data dalla somma delle differenze positive tra il valore normale dei singoli beni e diritti alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza e il relativo costo o valore d'acquisto. I redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani e da obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella *white list* concorrerebbero nella misura del 48,08%.

Il versamento è previsto entro 180 giorni dalla data in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale.

In caso di trasferimento in uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero in uno Stato che assicura un adeguato scambio di informazioni e la mutua assistenza alla riscossione, il contribuente potrebbe optare per il differimento del versamento al momento della cessione dei beni, previo versamento di un acconto pari al 50% dell'imposta e prestazione di idonea garanzia. Il differimento opererebbe per i cinque periodi d'imposta successivi in caso di trasferimento nell'Unione europea e per i dieci periodi d'imposta successivi negli altri casi. In caso di esercizio dell'opzione, al momento della cessione a titolo oneroso l'imposta si applicherebbe sul minore tra la plusvalenza maturata alla data di riferimento e quella effettivamente realizzata.

In caso di cessione a titolo gratuito o di trasferimento a familiari, a società controllate o a enti controllati, l'imposta si applicherebbe sull'intera plusvalenza maturata.

L'imposta non sarebbe dovuta per i beni e i diritti non ceduti entro il periodo di differimento, per quelli trasferiti per causa di morte nel medesimo periodo e in caso di ritrasferimento della residenza fiscale in Italia, con rimborso delle somme versate in eccedenza. Le disposizioni di attuazione sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

PERSONE FISICHE

IRPEF e regime forfetario

Per il solo 2027 l'aliquota del secondo scaglione IRPEF, pari al 33%, si applicherebbe ai redditi oltre 28.000 e fino a 55.000 euro, in luogo dell'attuale soglia di 50.000 euro. Resterebbero invariate l'aliquota del 23% fino a 28.000 euro e quella del 43% oltre 55.000 euro.

È previsto l'aumento della soglia di accesso al regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi, da 85.000 a 100.000 euro. Ai fini IVA la soglia resta fissata a 85.000 euro, in attesa dell'autorizzazione dell'Unione europea.

Il regime cesserebbe nell'anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano 115.000 euro ai fini delle imposte sui redditi e 100.000 euro ai fini IVA.

Per il solo 2027 il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che preclude l'accesso al regime sarebbe elevato a 35.000 euro.

Detrazioni per interventi edilizi

Per le spese sostenute nel 2027 le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, per la riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici spetterebbero nella misura del 36%, elevata al 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con ripartizione in dieci quote annuali. Sono in ogni caso escluse dall'agevolazione, sia ai fini della riqualificazione energetica sia ai fini del recupero edilizio, le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Anche il bonus mobili sarebbe confermato per il 2027 nella misura del 50%, nel limite di 5.000 euro.

Si segnala che per gli interventi di riqualificazione energetica il testo fissa un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ovvero di 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali, mentre per gli interventi antisismici e per il recupero edilizio il limite resta di 96.000 euro per unità immobiliare. Per gli interventi che proseguono lavori iniziati in anni precedenti, il limite va computato tenendo conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi per le quali si è già fruito della detrazione.

Cedolare secca

È prevista l'estensione del regime della cedolare secca, per i contratti stipulati nel 2027, alle locazioni di immobili classificati nella categoria catastale C/1 di superficie fino a 200 metri quadrati, con aliquota del 21%, ridotta al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana. Il conduttore dovrebbe utilizzare l'immobile esclusivamente per l'esercizio di un'attività d'impresa, di arte o professione.

Per i contratti a canone concordato stipulati nel 2027 è prevista l'aliquota ridotta al 5% per i canoni dal 2027 al 2031, e all'1% se alla stipula il conduttore ha meno di 36 anni. Le agevolazioni non si applicherebbero ai contratti prorogati o rinnovati nel 2027, né ai nuovi contratti conclusi

© 2026- Hager & Partners. All rights reserved.
HAGER & PARTNERS is a member of Nexia, a leading, global network of independent accounting and consulting firms.

tra le stesse parti e per il medesimo immobile quando il precedente contratto, in corso al 30 settembre 2026, sia stato interrotto anticipatamente.

Agevolazione prima casa

È previsto che i termini della disciplina dell'agevolazione prima casa siano uniformati a due anni, sia per il trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile, sia per il riacquisto a seguito di alienazione infraquinquennale.

Erogazioni liberali ai partiti politici

È prevista la riduzione dal 26% al 19% della detrazione spettante per le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici, sia ai fini IRPEF sia ai fini IRES.

LAVORO DIPENDENTE

Imposte sostitutive su retribuzioni e trattamento accessorio

Per il settore privato il disegno di legge prevede le seguenti misure agevolative:

- imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2027 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2026 non superiore a 33.000 euro;
- imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni, per i lavoratori con reddito dell'anno precedente non superiore a 40.000 euro;
- imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi di reddito dei lavoratori nati dopo il 31 dicembre 1997, entro specifici limiti di reddito e di importo;
- proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, del trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
- concorrenza al reddito nella misura del 50%, entro il limite di 1.500 euro, dei dividendi corrisposti ai lavoratori in relazione ad azioni assegnate in sostituzione dei premi di risultato.

Le imposte sostitutive sono applicate dal sostituto d'imposta, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Fringe benefit e nuove assunzioni

È prevista l'estensione del limite di esenzione dei fringe benefit di 2.000 euro, oggi riservato ai lavoratori con figli a carico, anche ai lavoratori di età non superiore a 30 anni; resta fermo il limite ordinario di 1.000 euro

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2027 è previsto l'innalzamento della maggiorazione del costo ammesso in deduzione dal 20% all'80% per le lavoratrici madri e dal 20% al 40% per i lavoratori di età inferiore a 36 anni; la maggiorazione non rileva ai fini della determinazione dell'acconto 2027.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione

È prevista la riapertura della disciplina dell'assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci. Le società di persone e di capitali potrebbero assegnare o cedere ai soci, entro il 30 settembre 2027, beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati non strumentali, ovvero trasformarsi in società semplici se hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni. Tutti i soci dovrebbero risultare iscritti nel libro dei soci al 30 settembre 2026, ovvero entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma in forza di titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2026.

Sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto si applicherebbe un'imposta sostitutiva dell'8%, elevata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti; le riserve in sospensione d'imposta annullate sconterebbero un'imposta sostitutiva del 13%. Per gli immobili il valore normale potrebbe essere determinato su base catastale. Le aliquote dell'imposta di registro sarebbero ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicherebbero in misura fissa, con versamento entro il 30 settembre 2027.

Gli imprenditori individuali potrebbero estromettere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali posseduti al 30 settembre 2026, con operazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2027 ed effetti dal 1° gennaio 2027. L'imposta sostitutiva sarebbe versata entro il 30 novembre 2027 e il 30 giugno 2028.

Rivalutazione degli immobili d'impresa

È prevista, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di rivalutare nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 gli immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili merce.

Il maggior valore sarebbe riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio

© 2026- Hager & Partners. All rights reserved.
HAGER & PARTNERS is a member of Nexia, a leading, global network of independent accounting and consulting firms.

successivo, mediante versamento di un'imposta sostitutiva dell'8% per gli immobili ammortizzabili e del 4% per quelli non ammortizzabili; il saldo attivo potrebbe essere affrancato con un'imposta sostitutiva del 10%. In caso di cessione, assegnazione o destinazione a finalità estranee prima del sesto esercizio successivo, rileverebbe il costo del bene ante rivalutazione.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali è inoltre prevista la possibilità di riallineare i maggiori valori contabili degli immobili, con vincolo di una riserva in sospensione d'imposta pari ai valori riallineati al netto dell'imposta sostitutiva, a sua volta affrancabile con l'aliquota del 10%.

Credito d'imposta per i servizi in cloud

È previsto il riconoscimento, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di un credito d'imposta fino al 30% dei costi di competenza sostenuti negli anni 2027, 2028 e 2029 per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi ai beni strumentali immateriali dell'Allegato F del nuovo TUIR, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascun anno. La misura compensa l'esclusione di tali canoni dall'iper-ammortamento. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi nel limite del costo sostenuto.

Altre misure per le imprese

Per i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio è previsto l'innalzamento della deducibilità dei costi dei veicoli al 90% per quelli elettrici o ibridi e all'80% per gli altri, con limiti di costo fiscalmente rilevante elevati rispettivamente a 35.000 euro e a 25.822,84 euro. È inoltre previsto il rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, con 2,4 miliardi di euro per il 2027 e 1,25 miliardi per il 2028.

SETTORE FINANZIARIO ED ENERGETICO

Maggiori oneri per banche, assicurazioni e imprese energetiche

Per i periodi d'imposta 2027 e 2028 è previsto l'innalzamento dell'addizionale IRES per il settore finanziario dal 3,5% al 6,5%, con esclusione degli istituti di moneta elettronica, e l'introduzione di un'addizionale di tre punti percentuali per le società e gli enti che svolgono attività assicurativa. In entrambi i casi spetterebbe una detrazione di 200.000 euro, fino a concorrenza del maggior onere derivante dalle nuove disposizioni. Per l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita il tasso di riferimento è fissato all'1,285% per il 2026 e per gli anni successivi.

Ai fini IRAP è prevista la riduzione dal 90% al 30% delle percentuali di deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti per gli intermediari finanziari e per le imprese di assicurazione, con una detrazione di 90.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese di pubblicità e per servizi di analogo contenuto sostenute dagli intermediari finanziari e dai soggetti del comparto energetico diverrebbero deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi, mentre la percentuale di deducibilità di determinati interessi passivi scenderebbe dal 97% al 96%. È inoltre prevista la rimodulazione delle percentuali di deduzione dei componenti negativi connessi alle attività per imposte anticipate previste dalla disciplina transitoria.

Per le imprese del comparto energetico individuate dai codici ATECO allegati al provvedimento è previsto l'aumento dell'aliquota IRAP di cinque punti percentuali per il 2027 e di tre punti percentuali per il 2028 e il 2029, con divieto di traslazione dell'onere sui prezzi applicati alla clientela.

È previsto il raddoppio dell'imposta sulle transazioni finanziarie, con aliquota che passerebbe dallo 0,4% allo 0,8% per i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia e dallo 0,04% allo 0,08% per le operazioni ad alta frequenza.

È inoltre prevista una riduzione dell'esclusione da imposizione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, comprese le fondazioni di origine bancaria, che concorrerebbero alla formazione del reddito imponibile nella misura del 55% in luogo dell'attuale 50%. La modifica rileverebbe già in sede di determinazione dell'acconto dovuto per il 2027.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Crediti da Superbonus e compensazioni

È prevista l'ulteriore ripartizione in dieci rate annuali di pari importo delle quote utilizzabili in compensazione nel 2027 dei crediti d'imposta derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle spese sostenute nel 2023 per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. 34/2020, con esclusione dei crediti per i quali è già stata esercitata l'opzione per la ripartizione decennale.

La soglia dei debiti iscritti a ruolo scaduti che preclude la compensazione nel modello F24 sarebbe ridotta da 50.000

© 2026- Hager & Partners. All rights reserved.
HAGER & PARTNERS is a member of Nexia, a leading, global network of independent accounting and consulting firms.

a 30.000 euro. La ritenuta d'acconto sulle transazioni tra imprese sarebbe elevata all'1% per il 2028 e al 2% dal 2029. In caso di cessazione d'ufficio della partita IVA sarebbe inibita la possibilità di acquisire e cedere crediti d'imposta, anche di natura agevolativa, e gli atti compiuti in violazione del divieto si considererebbero non avvenuti.

Ritenuta sui pagamenti alle imprese non aderenti al CPB

È previsto il raddoppio della ritenuta d'acconto applicabile, all'atto del pagamento delle fatture elettroniche, sull'importo da corrispondere al netto dell'IVA, che passerebbe dallo 0,5% all'1% per il 2028 e dall'1% al 2% a decorrere dal 2029.

Si tratta di un prelievo introdotto dalla legge di bilancio 2026 e non ancora operativo, applicabile ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028, che riguarda i soli corrispettivi dovuti a soggetti i quali, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito al concordato preventivo biennale o non si trovino in regime di adempimento collaborativo. Le modalità attuative sono demandate a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

ALTRE MISURE

Piccole spedizioni extra-UE: abrogazione del contributo nazionale

È prevista l'abrogazione del contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro, istituito dall'art. 1, commi da 126 a 128, della l. 199/2025 e mai divenuto efficace, essendo stata la sua applicazione più volte rinviata, da ultimo al 1° gennaio 2027.

La soppressione è disposta per coordinamento con la tassa di gestione unionale, introdotta dal Regolamento UE 2026/2108 ed efficace dal 1° novembre 2026. Anche quest'ultima è fissata in 2 euro per articolo, ma si applica a tutte le vendite a distanza di beni importati, a prescindere dal valore della spedizione, e concorre alla base imponibile IVA, mentre il contributo nazionale avrebbe riguardato le sole spedizioni fino a 150 euro e non avrebbe concorso alla base imponibile.

Plastic tax e sugar tax

È prevista la proroga di ulteriori sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio 2027, dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Tassa automobilistica, accise e piccole spedizioni

È prevista in via strutturale l'esenzione dalla tassa automobilistica, riconosciuta alle persone fisiche per un solo veicolo regolarmente assicurato, con riguardo alle autovetture a benzina o gasolio, anche ibride, di potenza fino a 80 kW e ai motocicli o ciclomotori. In presenza di più veicoli agevolabili l'esenzione spetta per quello di minore potenza. Alle famiglie numerose è inoltre riconosciuto un contributo annuale, fino a 385,71 euro, per una sola autovettura da sei a nove posti di potenza non superiore a 133 kW.

È previsto l'anticipo al 1° luglio 2027 degli aumenti delle accise sui tabacchi lavorati, mentre l'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche è differita alla medesima data. È infine prevista l'abrogazione del contributo nazionale sulle piccole spedizioni di provenienza extra-UE, in coordinamento con la nuova tassa di gestione unionale.

Art bonus

È previsto l'ampliamento dell'ambito applicativo del credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 il beneficio spetterebbe anche per le erogazioni in denaro a favore di enti del Terzo settore, fondazioni e associazioni riconosciute, operanti senza scopo di lucro da almeno cinque anni, che hanno tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico per i quali sia intervenuta la dichiarazione di vincolo.

Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

© 2026- Hager & Partners. All rights reserved.
HAGER & PARTNERS is a member of Nexia, a leading, global network of independent accounting and consulting firms.